



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA
(e per le attività funebri e cimiteriali)

Approvato con deliberazione C.C. n del



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Presunzione di legittimazione
- Art. 5 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

- Art. 7 Regolamentazione attività funebre

TITOLO II - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERO

- Art. 8 Ubicazione cimitero
- Art. 9 Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 10 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 11 Ammissione nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 14 Inumazione
- Art. 15 Cippo
- Art. 16 Tumulazione
- Art. 17 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 18 Esumazioni ordinarie
- Art. 19 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 20 Esumazioni straordinarie
- Art. 21 Estumulazioni
- Art. 22 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Art. 23 Oggetti da recuperare
- Art. 24 Disponibilità dei materiali



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

CAPO V - CREMAZIONE

- Art. 25 *Urne cinerarie*
Art. 26 *Dispersione delle ceneri*
Art. 27 *Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 per le salme tumulate*

CAPO VI - DISCIPLINA DEI CIMITERI

- Art. 28 *Orario*
Art. 29 *Disciplina dell'ingresso*
Art. 30 *Divieti speciali*
Art. 31 *Riti funebri*
Art. 32 *Ornamenti - Lastre di chiusura - Monumenti - Epigrafi*
Art. 33 *Fiori e piante ornamentali*
Art. 34 *Materiali ornamentali*

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 35 *Sepulture private*
Art. 36 *Durata delle concessioni*
Art. 37 *Modalità di concessione*
Art. 38 *Conversioni delle concessioni perpetue*
Art. 39 *Uso delle sepulture private*
Art. 40 *Condizione di convivenza o di benemerenzza*
Art. 41 *Scadenza delle concessioni*
Art. 42 *Manutenzione*

CAPO II - DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 43 *Divisione, Subentri*
Art. 44 *Rinuncia concessione*

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 45 *Revoca*
Art. 46 *Decadenza*
Art. 47 *Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza*
Art. 48 *Estinzione*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 49 Accesso al cimitero*
- Art. 50 Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private e collocazione di ricordi funebri*
- Art. 51 Autorizzazioni per la costruzione di tombe di famiglia*
- Art. 52 Responsabilità*
- Art. 53 Recinzione aree - Materiali di scavo*
- Art. 54 Introduzione e deposito di materiali*
- Art. 55 Orario di lavoro*
- Art. 56 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti*
- Art. 57 Vigilanza*
- Art. 58 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri*

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 59 Registri cimiteriali*
- Art. 60 Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed obitoriali*

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 61 Efficacia delle disposizioni del regolamento*
- Art. 62 Sepolture private a tumulazioni pregresse - mutamento del rapporto concessorio*
- Art. 63 Sanzioni*
- Art. 64 Entrata in vigore del regolamento*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per quanto applicabile, nonché alla legge regionale 18 ottobre 2003, n. 22 e successive modificazioni ed al Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 e loro successive modificazioni, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio Comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. - Per i servizi di polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono regolamentate rispettivamente dal Consiglio Comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto per le altre.

Articolo 3 Responsabilità

1.- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano [anche] al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 Presunzione di legittimazione

1.- Chi richiede un qualsiasi servizio cimiteriale o una concessione o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune e/o il soggetto gestore.

Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento

1. - Ai sensi dell'art.4 comma 2 del regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni, l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

2.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel Comune;*
- b) l'inumazione (campo comune), intesa come processo includente la sepoltura;*
- c) l'esumazione ordinaria (campo comune), alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali e l'eventuale nuova inumazione nel caso il cadavere non completamente mineralizzato;*
- d) la deposizione delle ossa in ossario Comune;*
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.*

3.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal funzionario responsabile del servizio sociale in applicazione dell'art. 25 L. 8.11.2000 n. 328 che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivala delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei famigliari del defunto.

4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento degli importi stabiliti nel tariffario .

6.- Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale .

7.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, il registro cimiteriale perché possa essere



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale o nel cimitero :

a) l'orario di apertura e chiusura;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 7

Regolamentazione attività funebre

1.- L'attività funebre del Comune di Osnago viene regolata ai sensi del capo IX del regolamento regionale 9.9.2004 n. 6 così come successivamente modificato dal regolamento regionale 06.02.2007, n. 1.

2.- Ove la legge muti la materia relativa all'attività funebre, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra variare il regolamento.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

TITOLO II - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERO

Articolo 8

Ubicazione cimitero

1.- *Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel civico cimitero di via Trento .*

Articolo 9

Disposizioni generali - Vigilanza

1.- *E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.*

2.- *L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, o della forma associativa prescelta.*

3.- *Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 e successive modificazioni.*

4.- *Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, indipendentemente dalla forma di gestione.*

Articolo 10

Reparti speciali nel cimitero

1.- *Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2.- Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

3.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Articolo 11

Ammissione nel cimitero

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, ceneri e resti mortali delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché dell'articolo 9, comma 1, lettera b) legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 e successive modificazioni ed articolo 24 Regolamento regionale n. 6/2004, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

3.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 12

Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 15 Regolamento regionale n. 6/2004 e loro successive modificazioni.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

3.- *Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può disporre di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli articoli 6, 16, 22 e seguenti Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni.*

4.- *Nel piano cimiteriale sono stabilite, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dalla legge.*

Articolo 13

Piano regolatore cimiteriale

1.- *L'adozione e l'eventuale modifica del Piano Cimiteriale sono di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera B D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.*

2.- *La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.*

3.- *Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.*

4.- *Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.*

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 14

Inumazione

1.- *Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni, computati dal giorno della stipula contrattuale.*

2.- *Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse si fa rinvio all'articolo 15 Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni, e per le caratteristiche dei feretri, si fa rinvio alle norme di cui Allegato 3 al Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

3.- Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore, e prevalenti, a quelle di cui al comma precedente, il presente articolo si intende direttamente riferito a tali disposizioni, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Articolo 15

Cippo

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, e portante un numero progressivo.

2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copri tomba secondo le prescrizioni tecniche fornite dall'ufficio tecnico comunale.

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Articolo 16

Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o perpetuo.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a quelle definite nell'Allegato 2 al Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si fa rinvio alle norme di cui Allegato 3 al Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni o, per quelli provenienti da Comuni di altra Regione, eccezionalmente anche quelle di cui agli



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, si applica l'articolo 14, comma 2, ultimo periodo, per quanto possibile.

5.- In caso di tumulazione in area si procede a collocare la salma, resti mortali, urna cineraria esclusivamente tramite sollevamento della lapide il cui costo è totalmente a carico del concessionario.

Articolo 17

Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2.- La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3.- La durata del deposito provvisorio e' fissata dal responsabile del competente settore comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi.

Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4.- A garanzia e' richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il responsabile del competente settore comunale, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6.- E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

Articolo 18

Esumazioni ordinarie

1.- *Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/90 (un decennio). Con il Piano Cimiteriale, può essere variato il turno di rotazione qualora sia accertato, con apposite e distinte relazioni geologiche, sanitarie e tecniche, la sussistenza della necessità di tale variazione.*

2.- *Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.*

3.- *E' compito dell'incaricato per le opere di esumazione, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.*

4.- *In caso di re-inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.*

5.- *Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 22.*

Articolo 19

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- *E' compito del responsabile comunale del settore 1 autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/90, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché alle modalità di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) legge regionale 18 novembre 2003, n. 22.*

2.- *Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del Comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso, ai fini dell'articolo 6.*

3.- *L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale, all'albo comunale con congruo anticipo.*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

Articolo 20

Esumazioni straordinarie

1.- *L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.*

2.- *Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare la presenza di eventuali precauzioni di carattere igienico sanitario riportate sul modulo di accertamento di morte compilato da un medico necroscopo.*

3.- *Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte fatte salve le precauzioni indicate nel modulo di accertamento di morte citato al punto precedente.*

4.- *Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni indicate nel modulo di accertamento di morte dal personale incaricato.*

5.- *Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe da corrispondersi a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.*

Articolo 21

Estumulazioni

Sono considerate estumulazioni ordinarie:

1.- *Quelle eseguite indipendentemente dalla durata della concessione, purché la salma sia rimasta tumulata almeno 20 anni (7305 giorni).*

Sono considerate estumulazioni straordinarie tutte le altre.

2.- *Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:*

- *a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;*

- *su ordine dell'autorità giudiziaria.*

3.- *Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile comunale del settore I cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale, all'albo comunale dal mese di ottobre e per tutto l'anno successivo.*

4.- *I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

5.- *I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 27, che si rinvencono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, le ossa che si rinvencono sono collocati in ossario Comune o sottoposti a cremazione.*

6.- *Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo Comune previa apertura [asportazione preventiva] della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali. Nel caso in cui non fosse possibile inumare i resti in campo Comune, gli stessi potranno essere avviati alla cremazione o sottoposti ai trattamenti individuati con apposito atto di indirizzo politico amministrativo.*

7.- *Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.*

8.- *A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile comunale del settore I può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno tre anni dalla precedente.*

9. - *Le estumulazioni ordinarie sono regolate con ordinanze del Sindaco.*

Articolo 22

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- *Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste dall'Amministrazione, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.*

2.- *Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario Comune o, avviate alla calcinazione anche collettiva a sensi dell'articolo 27, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

3.- *Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.*

4.- *Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario Comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del Comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5.*

5. - *A seguito delle operazione di esumazione ordinaria nel campo comune e' consentita, esclusivamente al solo coniuge superstite di età non inferiore ad anni 80, la concessione di loculo assegnato d' ufficio e destinato alla tumulazione dei resti del defunto esumato dal campo comune e della salma del coniuge stesso, dopo il decesso.*

Articolo 23

Oggetti da recuperare

1.- *Prima dell'esecuzione di una esumazione o di una estumulazione gli aventi diritto possono presentare richiesta di ottenere gli oggetti preziosi o ricordi personali che potranno eventualmente essere rinvenuti.*

2.- *Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.*

3.- *Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile comunale del settore I che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.*

4.- *Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.*

5.- *Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.*

Articolo 24

Disponibilità dei materiali

Nel caso di esumazione o estumulazione:

1.- *I ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.*

2.- *Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 25

Urne cinerarie

Le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri vengono regolamentate ai sensi della Legge 30/3/02001 n. 130 e dalla Legge Regionale 18/11/2003 n. 22 (art. 7) e dal regolamento Regionale di attuazione n. 6/2004 e successive modificazioni.

1.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna può essere collocata nel cimitero in apposita celletta in sepoltura privata a tumulazione oppure accolta in loculi destinati a parenti.

3.- L'urna può essere affidata, ai sensi dell'art. 7 comma 4 Legge Regionale del 18.11.2003 n. 22 ai familiari e la relativa autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

4.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri appositi o, in difetto, in quelli designati dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario Comune.

Articolo 26

Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale del 18.11.2003 n. 22, all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale.

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

3.- In assenza di qualunque indicazione sul luogo della dispersione delle ceneri, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario Comune o nel giardino delle rimembranze.

4.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal Comune.

Articolo 27

Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

1.- Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 60 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 6.

3.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

4.- Per le ossa contenute nell'ossario Comune, la cremazione viene disposta dal Comune stesso.

CAPO VI - DISCIPLINA DEI CIMITERI

Articolo 28

Orario

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. Eventuali modifiche vengono stabilite dal Sindaco ed emanate con ordinanza.

2.- L'ingresso e uscita dei visitatori sono regolati con cancello automatico e, l'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 29

Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone ipovedenti;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 30

Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata [dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria], previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione di Giunta comunale;

q) usare i telefoni cellulari.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 31

Riti funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del competente settore comunale .

Articolo 32

Ornamenti - Lastre di chiusura - Monumenti - Epigrafi

1.- Sulle tombe individuali private è prevista la posa di un monumento il cui progetto di costruzione deve essere approvato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale nel rispetto del regolamento Regionale 6/2004.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

2.- Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno assunte dall'Amministrazione Comunale.

Gli ornamenti dovranno essere collocati secondo lo schema adottato dall'Amministrazione in conformità alle regole generali stabilite dal piano Cimiteriale.

La scelta degli ornamenti dovrà essere effettuata in conformità alle suddette norme tecniche ed alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

Articolo 33

Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del competente settore comunale, previa diffida, li farà togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione, il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti.

3.- Le essenze arboree ad ornamento delle tombe non possono superare l'altezza di mt. 1.50 dal piano di campagna (marciapiede).

4.- Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 34

Materiali ornamentali

1.- Dal cimitero sarà tolto d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- Il responsabile del competente settore comunale, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati 15 giorni prima dell'intervento, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 35

Sepulture private

1.- Per le sepolture private è possibile concedere, se previsto dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree cimiteriali o di manufatti costruiti dal Comune (colombari, ossari).

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Il relativo progetto deve essere preventivamente approvato dal Comune.

3.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano :

a) sepolture individuali (loculi, tombe individuali, ossari, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività.

4.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6.- La concessione e' rilasciata dal responsabile del settore e, viene stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

7.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;

- il concessionario;

- il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9.- E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari.

Articolo 36

Durata delle concessioni

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dell'articolo 25. comma 1 del Regolamento regionale n. 6/2004, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 823 e 824 codice civile.

2.- Le concessioni perpetue rilasciate in data posteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n.803 sono a tempo determinato, in questo caso la durata della concessione è di 50 anni per tutti i tipi di sepolture.

3.- La durata massima delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:

- 50 anni per aree destinate a tombe di famiglia;*
- 30 anni per aree destinate a sepolture private;*
- 30 anni per manufatti destinati ai loculi;*
- 30 anni per cellette ossario;*
- 30 anni per cellette urne cinerarie;*
- 10 anni per inumazioni per campi culti diversi;*
- 10 anni per concessione gratuita per l'inumazione in campo comune non rinnovabile.*

Qualora pervenga richiesta di occupare o modificare tombe - loculi - ossari già concessi a durata perpetua , le stesse rimarranno tali se vi sono aree ancora da occupare, diversamente, la posa di salma, resti mortali, urne cinerarie comporterà la trasformazione della concessione gratuita da perpetua a trentennale, con obbligo di stipula del nuovo contratto.

Restano a carico del richiedente tutti gli altri servizi accessori necessari alle sepolture od alla modifica delle stesse (estumulazioni, tumulazioni, scavi ecc.) nonché i diritti amministrativi relativi alla stipula del contratto.

Articolo 37

Modalità di concessione

1.- La sepoltura individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'art. 35, può concedersi solo al momento del decesso ;

2.- L'assegnazione avviene per ordine di numerazione progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

3.- *La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente restituita al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.*

4.- *La concessione può essere effettuata:*

a) *per l'inumazione o tumulazione dei cadaveri o ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*

b) *per l'inumazione o la tumulazione dei cadaveri e ceneri al momento del decesso per persone non residenti ne' decedute in Osnago, qualora:*

- *abbiano il diritto al seppellimento in quanto il nominativo risulta essere destinatario dell'area nel contratto cimiteriale;*
- *sia residente in Osnago il coniuge ;*
- *sia già inumato o tumulato il cadavere , ceneri o resti mortali del coniuge ;*
- *sia celibe/nubile o vedovo/a divorziato/a e siano residenti in Osnago i figli o un genitore;*
- *sia un religioso, la sepoltura viene concessa solo nel caso siano residenti o sepolti in Osnago un genitore o fratello/sorella;*
- *abbiano avuto come ultima residenza il Comune di Osnago per essere ricoverati in case di cura o in istituti.*

c) *In via eccezionale ed in deroga :*

- *al IV comma punti a) e b), è concessa la conversione di sepoltura da perpetua a trentennale prevista dall'art. 38; in tal caso la sepoltura viene autorizzata anche ai familiari fino al 2° grado di parentela in linea retta (padre, madre, figli e nonni, nipoti) ed in linea collaterale (fratelli e sorelle) nonché per affini fino al 2° grado (suoceri, generi e nuore , patrigno, matrigna e figliastri , cognati).*

5.- *E' data la possibilità per le persone che abbiano da almeno cinque anni la residenza nel Comune e settant' anni di età la tumulazione/inumazione della salma , resti mortali o ceneri del coniuge sepolto in altro comune.*

6.- *Per consentire la sepoltura in forma congiunta del defunto con il coniuge è data la possibilità di :*

a) *acquistare al momento del decesso l'area doppia indipendentemente dall'età del coniuge o loculo/ossario/celletta cineraria adiacente per il coniuge in vita che abbia compiuto almeno sessanta anni di età ;*

b) *di traslare il cadavere - resti mortali o ceneri in una nuova area all'atto del decesso del coniuge previa richiesta scritta di un familiare avente titolo.*

7.- *La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III comma lettera b) dell'art. 35, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

Articolo 38

Conversioni delle concessioni perpetue

E' interesse dell'Amministrazione Comunale favorire la conversione delle concessioni perpetue già completamente occupate o con aree ancora da destinare in concessioni a durata trentennale. A tale scopo sono autorizzate le sepolture di persone non aventi diritto ai sensi dell'art. 37 autorizzando anche le sepolture di persone già decedute da tempo e non solo al momento del decesso.

Pertanto:

1.- Qualora pervenga richiesta di occupare o modificare sepolture già concesse a durata perpetua, siano esse tombe, loculi, ossari, si procederà alla conversione gratuita delle concessioni da perpetue alla durata delle concessioni previste dall'art. 36 con obbligo di sottoscrizione di nuovo contratto.

2.- In caso di estumulazione di salma contestuale alla tumulazione richiesta, i resti della salma già sepolta dovranno essere composti in cassettona di zinco e ritumulati unitamente alla salma, urna cineraria o resti mortali per la quale è stata richiesta la tumulazione.

3.- Qualora la salma estumulata dalla sepoltura perpetua non fosse completamente mineralizzata, la relativa concessione viene in ogni caso convertita in trentennale e la salma non mineralizzata, verrà inumata in campo comune.

4.- La gratuità di cui al primo comma si intende limitata alla concessione della area che decorre dalla data di stipula : restano a carico del richiedente tutte le altre spese accessorie e necessarie alla sepoltura o alla modifica della stessa (estumulazioni, tumulazioni, scavi, ecc.) nonché i diritti amministrativi.

5.- Non è consentito procedere ad effettuare altre tumulazioni oltre a quelle oggetto di sepoltura per la quale viene applicata la presente disposizione.

Articolo 39

Uso delle sepolture private

1.- Il diritto d'uso delle sepolture private è regolamentato dai commi 1 - 2 art. 93 D.P.R. 285/90.

2.- Ai fini del predetto articolo per "aventi diritto" si intende la famiglia del concessionario, composta dallo stesso concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali estesa anche agli affini fino al 6° grado.

3.- Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario, per i collaterali, affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta dal concessionario o in mancanza dagli eredi con



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

apposita dichiarazione da presentare al responsabile del competente settore che rilascerà la relativa autorizzazione.

4. - I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno definiti di volta in volta ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento.

5.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

6.- Il diritto personale d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, quale regolato dal presente articolo.

7.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 40

Condizione di convivenza o di benemerenzza

1.- La condizione di convivenza di cui all'art. 24, comma 1, oppure dell'art. 27, comma 1 del Regolamento regionale n. 6/2004, è verificata sulla base delle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente, congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni da cui risulti che la coabitazione aveva luogo more uxorio.

2.- L'indicazione delle persone che hanno acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei concessionari, deve essere depositata presso il servizio cimiteriale almeno 6 mesi prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura. Tale indicazione deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto della concessione.

Articolo 41

Scadenza delle concessioni

1.- Alla scadenza delle concessioni gli interessati potranno chiedere per le sepolture private :

a - nel caso di aree con cassoni da destinare, la riconferma della sepoltura per un altro periodo pari alla durata prevista dall'art. 36 comma 2 ;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

b - nel caso di un'area con presenza di salme per le quali non siano ancora trascorsi i 30 anni di tumulazione, è consentito il rinnovo per un numero di anni necessari per consentire l'estumulazione delle salme;

c - nel caso di un'area con salma tumulata da più di 30 anni non ancora mineralizzata, a richiesta degli interessati e' possibile procedere, in alternativa all'inumazione in campo comune, al prolungamento della concessione per un periodo da tre a cinque anni;

d - nel caso di aree cimiteriali doppie - triple - quadruple aventi un unico manufatto e concesse a tempo determinato con contratti aventi scadenze diverse, le concessioni delle stesse verranno prorogate adeguandole a quella di maggior durata;

e - nel caso di cui alla lettera "d" se almeno un' area risultasse a concessione perpetua verrà stipulata una nuova concessione trentennale gratuita.

2.- Per i casi sopra specificati verrà stipulato un nuovo contratto previo corresponsione del canone stabilito nello schema tariffario.

Articolo 42 Manutenzione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 43 Divisione, Subentri

1.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 39 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e del gestore del cimitero. Il nuovo intestatario della concessione assume la qualifica di Concessionario o rappresentante della Concessione.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

2.- *L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 39, che assumono la qualità di concessionari.*

3.- *La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 39, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.*

4.- *Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.*

Articolo 44

Rinuncia concessione

1.- *Il Comune può accettare la rinuncia unilaterale ad una concessione individuale :*

a) *a tempo determinato, in tal caso, il titolare della concessione non ha diritto a nessun corrispettivo relativo alla retrocessione.*

b) *a durata perpetua in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia.*

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 45

Revoca

1.- *Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché dell'articolo 25, comma 4 Regolamento regionale n. 6/2004, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.*

2.- *Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previa comunicazione al singolo concessionario o rappresentante del sepolcro e previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto con lettera raccomandata o, in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 46

Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione (fatto salvo impedimenti decisi dall'autorità giudiziaria);

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 39;

d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 39, penultimo comma;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 42;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al punto d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

Articolo 47

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, o cinerario comune con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4. - Dopo di che il competente organo comunale, disporrà per la demolizione delle opere, per il loro restauro, per l'assegnazione in concessione o per il mantenimento delle stesse nella disponibilità del Comune, a seconda dello stato delle cose.

Articolo 48

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché dall'articolo 26 Regolamento regionale n. 6/2004.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario Comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo, tranne che per il caso di dichiarata irreperibilità dei parenti, nel qual caso, gli oneri saranno a carico del Comune.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

TITOLO IV -LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 49

Accesso al cimitero

1.- *Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.*

2.- *Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro apposita domanda.*

3.- *Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del settore II gestione del territorio.*

4.- *E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.*

5.- *Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli dal 28 al 30, in quanto compatibili.*

6.- *Dal 15 ottobre al 15 novembre di ogni anno non è autorizzato l'inizio di lavori presso il cimitero da parte di operatori privati e quelli in corso devono essere sospesi con l'obbligo di recintare l'area di intervento.*

Articolo 50

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1.- *I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal responsabile del settore II gestione del territorio. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella tomba.*

2.- *Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.*

3.- *La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

4.- *Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del settore II gestione del territorio.*

5.- *In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.*

6.- *Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.*

7.- *Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del settore II gestione del territorio.*

8.- *I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile sopra specificato, lapidi, ricordi, e similari in base a quanto previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.*

Articolo 51

Autorizzazioni per la costruzione di tombe di famiglia

1.- *Oltre a quanto previsto dall'art. 50, le autorizzazioni ed i permessi sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissato in tariffa, per la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni il responsabile può disporre l'incameramento della cauzione per l'esecuzione delle opere di ripristino, previa comunicazione scritta e non prima di 10 giorni dalla data di fine lavori indicata sul modulo previsto dal successivo comma 3.*

2.- *Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente al consumo di acqua, energia elettrica ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.*

3.- *All'atto della concessione edilizia l'operatore dovrà compilare apposito modulo sul quale sarà chiaramente indicato: il responsabile del cantiere, la data di inizio e fine lavori, la presa visione delle norme a cui attenersi, i riferimenti del deposito della cauzione.*

4.- *A lavori ultimati l'ufficio tecnico accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole la restituzione del deposito cauzionale.*

Articolo 52

Responsabilità

1.- *I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

Articolo 53

Recinzione aree - Materiali di scavo

1.- *Nella costruzione di tombe o manufatti, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.*

2.- *E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del settore II gestione del territorio.*

3.- *I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile del settore II gestione del territorio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.*

Articolo 54

Introduzione e deposito di materiali

1.- *E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti previa autorizzazione rilasciata dal responsabile del settore II gestione del territorio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.*

2.- *E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.*

3.- *Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.*

4.- *Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.*

Articolo 55

Orario di lavoro

1.- *L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del settore II gestione del territorio.*

2.- *E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal predetto responsabile.*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

Articolo 56

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1.- *Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.*

2.- *Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.*

Articolo 57

Vigilanza

1.- *Il responsabile del settore II gestione del territorio, anche avvalendosi del personale appartenente al servizio cimiteriale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati*

Articolo 58

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- *Il personale comunale addetto al cimitero, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero, segnalando al responsabile del competente settore le violazioni accertate.*

2.- *Altresì il personale del cimitero è tenuto:*

a) *a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;*

b) *a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;*

c) *a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.*

3.- *Al personale suddetto è vietato:*

a) *eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;*

b) *ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;*

c) *segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;*

d) *esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;*

e) *trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 59

Registri cimiteriali

*1.- Presso il servizio cimiteriale sono tenuti :
un registro cartaceo in cui vengono annotate tutte le operazioni che vengono effettuate all'interno del cimitero con l'indicazione delle generalità del defunto e l'area interessata;
un registro informatico riportante oltre a quanto sopra specificato gli estremi del contratto cimiteriale.*

Articolo 60

Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed obitoriali

1.- L'uso delle strutture sanitarie pubbliche per il ricevimento dei cadaveri assolve nel Comune agli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- La sala del commiato autorizzata dal Comune, in presenza dei requisiti prescritti, è a servizio di chiunque ne richieda le prestazioni.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 62

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

dell' "immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2.- Il concessionario dovrà chiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente stipulando una nuova concessione a tempo determinato.

Articolo 63

Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma non inferiore ad € 130,00 ne superiore ad € 775,00 ai sensi della legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 64

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le prescrizioni previste per legge.